

Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: PESCA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G01990 **del** 18/02/2026

Proposta n. 6237 **del** 17/02/2026

Oggetto:

Legge Regionale 7 dicembre 1990, n 87, art. 15. Disposizioni integrative per la gestione della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque interne per l'anno 2026. Divieto pesca della specie anguilla e disposizioni integrative provincia di Frosinone.

OGGETTO: Legge Regionale 7 dicembre 1990, n. 87, art. 15. Disposizioni integrative per la gestione della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque interne per l'anno 2026. Divieto pesca della specie anguilla e disposizioni integrative provincia di Frosinone.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE**

Su Proposta del Dirigente Area Pesca

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 853 del 4 dicembre 2023, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Roberto Aleandri;

VISTO l'atto di Organizzazione n. G11479 del 10 settembre 2025 si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale "Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste", sono stati approvati le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici e i relativi schemi "A". Con il quale è stato soppresso l'Ufficio Pesca e istituita l'Area Pesca;

VISTO l'atto di organizzazione G14320 del 30/10/2025 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Pesca della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Arch. Pasquale Zangara;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni",

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

CONSIDERATO che nella regione Lazio è stata accertata la presenza, per la specie trota, di alcuni popolamenti afferenti a Trota mediterranea, *Salmo ghigii* (Pomini 1941), specie di interesse comunitario per le quali risulta prioritaria l'attività di conservazione;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali e del turismo del 25.07.2019 n°403 "Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie Anguilla europea";

VISTO il Regolamento (UE) 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che all'articolo 4 comma 6 prevede il divieto della pesca dilettantistica-ricreativa all'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 08/6/2023 che introduce il divieto di pesca alla specie anguilla per fini sportivo- dilettantistici;

CONSIDERATO che, in base all'art. 15 commi 3, 4 e 5 della L. r. 87/90, al fine della tutela del patrimonio ittico delle acque interne, la Regione può vietare la pesca a uno o più specie ittiche, ovvero

disporre, con riferimento alla pesca delle stesse, a limitazioni di tempo, di luoghi di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi di pesca, all'uso delle esche, di pasturazione, ovvero a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi, nonché istituire zone di pesca controllata o sperimentale;

CONSIDERATO pertanto che risulta opportuno, allo stesso tempo, regolamentare le attività di disturbo e prelievo al fine di conservare in buono stato i popolamenti ittici presenti nei corsi idrici vocati, anche a garanzia delle stesse attività di pesca;

VISTA la nota ADA LAZIO SUD sede Frosinone prot. n.1197091 del 4/12/2025 con cui ha inoltrato alla Scrivente Area la proposta di limitazione sull'attività di pesca dilettantistica;

RITENUTO pertanto di disporre le limitazioni di tempo, luoghi, quantità, misura e l'uso di esche e tecniche di pesca, nonché di istituire zone di pesca controllata e sperimentale per il territorio provinciale di Frosinone come riportato nell'ALLEGATO 1;

DATO ATTO che è vietato l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica all'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale e su tutto il territorio regionale;

DETERMINA

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate, di:

1. disporre le limitazioni di tempo, luoghi, quantità, misura e l'uso di esche e tecniche di pesca, nonché di istituire zone di pesca controllata e sperimentale per il territorio provinciale di Frosinone così come riportato nell'ALLEGATO 1;
2. dare atto che è vietato l'esercizio della pesca sportiva o dilettantistica all'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale e su tutto il territorio regionale.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Dott. Roberto ALEANDRI